



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 234 del 27/03/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE POST-INCIDENTE E RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI PER IL BIENNIO 2026/2028 (DURATA APPALTO 24 MESI).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 46 del 30/12/2025, mediante il quale sono stati assegnati fino al 31/12/2026, gli incarichi di "elevata qualificazione" di cui al vigente CCNL "Comparto Funzioni Locali" ai sensi degli artt. 50, 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, incluso l'incarico per l'Area Polizia Locale e Servizio Protezione Civile;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 78 del 18/12/2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026/2028;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 79 del 18/12/2025 di approvazione del Bilancio Finanziario di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 170 del 19/12/2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ("P.I.A.O.") per il biennio 2026/2028;

PREMESSO CHE:

.-il Comune, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del codice stradale;

.-l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 – "Nuovo Codice della Strada" - ovvero "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. - Codice dell'Ambiente;

.-il suddetto Codice della Strada e il suddetto D.Lgs 152/2006 vietano di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; all'art. 161 del citato Codice della Strada si prevede inoltre la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia stradale (comma III), al fine di poter garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione;

.-l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

PREMESSO INOLTRE:

- che ad oggi gli interventi di ripristino stradale per carenza di personale, non sono possibili con l'ausilio degli operai comunali o, in alcuni casi, anche dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, con mezzi propri ed oneri per lo più a carico dell'Amministrazione in quanto non risulta agevole, e spesso non economicamente opportuno, l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
- che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni in materia ambientale di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
- che la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe eccessivamente onerosa in termini di risorse umane ed economiche;

- che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- che a fronte dell'affidamento ad un operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà anche del servizio di ripristino post incidente per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo (oli, carburanti, ...) nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
- che si vuole affidare, analogamente a quanto sopra indicato, un servizio di rimozione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul territorio comunale;
- che l'Amministrazione comunale, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio di ripristino post-incidente e recupero di veicoli abbandonati ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione su tutto il territorio comunale;
- che le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del servizio di ripristino post incidente, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistono nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - *“intervento standard”*: ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - *“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”*: interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, consistenti nella messa in sicurezza della sede stradale compromessa da liquidi o materiali che possano creare pericolo per la circolazione;
 - *“interventi di perdita di carico”*, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

PRECISATO che le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del servizio di recupero dei veicoli abbandonati, consistono nell'attività della rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente sulle aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono a seguito di apposita procedura prevista dall'art. 1 comma 1 del D.M. 460/1999 e ss.mm.ii. e/o dal D.Lgs 152/2026;

DATO ATTO che l'Ente comunale, in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso operatore esterno scelto a seguito di apposita procedura di affidamento che possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

- che il Comune di Malnate, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente con l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi, pertanto, conformemente al vigente Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, il servizio non comporta oneri per il Comune di Malnate, evidenziando che la controprestazione in favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tali servizi con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo ed economico legato alla loro gestione; nella fattispecie l'operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento dei servizi indicati il recupero di quanto sostenuto così come segue:
 1. *nell'esecuzione del ripristino post incidente, mediante azioni nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;*
 2. *per quanto riguarda il servizio di recupero e smaltimento dei veicoli abbandonati, mediante azioni direttamente nei confronti dei proprietari dei veicoli stessi.*

VISTA la propria precedente determinazione dirigenziale n. 193 del 04/04/2024, con la adozione della quale si provvedeva ad affidare ad apposita ditta qualificata (diversa da quella affidataria in forza della presente determinazione), il servizio di concessione di ripristino stradale post incidente e rimozione e smaltimento di veicoli abbandonati per il biennio 2024-2025 (ovvero per durata di 24 mesi, decorrenti dal mese di aprile dell'anno 2024) e dato atto che l'attuale contratto in essere riferito alla suddetta determinazione (analogo a quello oggetto della presente determinazione) è in prossima scadenza nel prossimo mese di aprile;

CONSIDERATO pertanto che

- alla luce di quanto esposto, per fare fronte alla necessità si ritiene necessario rinnovare il servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per il biennio 2026-2028, affidandolo ad altra impresa qualificata, nel rispetto del "principio di rotazione negli affidamenti" di cui all'art. 49 del citato D.Lgs 36/2023;
- il valore del servizio da affidare ai fini dell'individuazione delle procedure da seguire, è stato stimato complessivamente in €. 15.000,00 oltre I.V.A.;

DATO ATTO che pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023, con relativa procedura svolta sulla piattaforma di e.procurement "Sintel", di cui al prot. n. 6610 del 19/03/2026 (id. procedura n. 216648190), comprensiva di relativa "documentazione di gara" (capitolato d'oneri, lettera richiesta preventivo e D.G.U.E.), si è provveduto ad interpellare la ditta-società "M.P.M. S.R.L.", con sede in Via Achille Grandi 8, in Osimo (AN), c.f. e p.i.v.a. n. 08377420966. Società in possesso di relativa autorizzazione-iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Numero Iscrizione AN10730 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali);

VISTO l'esito della procedura SINTEL di cui sopra, acquisito al prot. n. 7183 del 26/03/2026 ("report proposta aggiudicazione", comprensivo di offerta pervenuta, integrata da prot. n. 7166 dello stesso giorno), riferito all'offerta per l'affidamento della concessione del servizio in oggetto, pervenuta dalla suddetta società "M.P.M. S.R.L.", per un importo di € 15.000,00, oltre I.V.A., quale valore contrattuale per il prossimo biennio (relativo alla stima degli importi complessivi dei costi per i singoli interventi di esecuzione dell'appalto, da parte dell'affidataria, nel biennio, sostenuti dalle compagnie assicurative interessate e/o dai singoli soggetti responsabili-proprietari, dei veicoli oggetto di recupero in stato di abbandono, ex D.M. 460/99). Quanto sopra senza alcun costo-onere, da parte del Comune di Malnate;

PRECISATO che la ditta offerente di cui sopra, in sede di presentazione offerta, ovvero nell'ambito della presentazione del "D.G.U.E.", ha indicato l'eventuale possibilità di subappaltare - nel rispetto dei relativi presupposti e limiti normativi stabiliti dalla pertinente normativa in materia - alcune attività oggetto del servizio, riferite al "CPV" n. 90610000-6 "Servizi di spazzamento strade");

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023:

- a) il fine che si intende perseguire con l'affidamento in oggetto è l'affidamento del servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per il biennio 2026-2028, ovvero per i prossimi 24 mesi, decorrente dalla stipula del relativo contratto ;
- b) l'oggetto del contratto e le relative clausole contrattuali, nonché le modalità di stipula sono descritte nell'allegato capitolato d'onere (omessa pubblicazione all'Albo Pretorio), accluso nella documentazione della procedura Sintel di cui sopra;
- c) la modalità di scelta del contraente, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione oggetto del presente affidamento, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, oltre che ai sensi degli artt. 176 e segg. del medesimo decreto legislativo;

DATO ATTO che alla data del presente provvedimento, per il servizio in oggetto:

- *non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488;*
- *non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 7 del D. L. 24/04/2014 n. 66 convertito della Legge 23/06/2014, n. 89;*
- *non risultano individuati dall'A.N.A.C. prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, comma 508 della L. 28/12/2015, n. 208;*
- *il servizio non rientra nelle categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;*
- *che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che quindi non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);*

CONSIDERATO che trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 , fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che la società in oggetto è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che è stato acquisito per la procedura di affidamento in oggetto il n. "c.i.g." n. BB061DF8DD, sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

DATO ATTO che il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, come già sopra indicato e che tramite la relativa piattaforma informatica di "A.N.A.C."- sezione "Fascicolo Virtuale Operatore Economico", è stato positivamente verificato il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali di cui al D.Lgs 36/2023 da parte dell'operatore economico in parola;

RITENUTO, pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio di ripristino stradale post-incidente e di rimozione e smaltimento veicoli abbandonati, per il prossimo biennio (ovvero per i prossimi 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto), alla società "M.P.M. S.R.L.", con sede in Osimo (AN);

ATTESO che:

- che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 si procederà nei confronti della ditta in oggetto alla richiesta della "garanzia definitiva", per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, ovvero pari a € 750,00;
- che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata, previa formalizzazione della conclusione definitiva della procedura di affidamento in Sintel sopra descritta;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R., n. 62 del 16 aprile 2013, e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6- bis della legge 241/1990, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e del "Codice di Comportamento del Comune di Malnate", di conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto, oltre che e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE l'esito finale della procedura di affidamento Sintel di cui al "report di proposta aggiudicazione" n. prot. n. 7183 del 26/03/2026 (id. procedura n. 216648190), comprensiva di relativa "documentazione di gara" (capitolato d'oneri, lettera richiesta preventivo e "D.G.U.E."), con la quale si è provveduto ad interpellare sulla suddetta piattaforma la ditta-società "M.P.M. S.R.L.", con sede in Via Achille Grandi 8, in Osimo (AN), c.f. e p.i.v.a. n. 08377420966;

2) DI AFFIDARE pertanto, per le motivazioni di cui in premessa, alla suddetta ditta "M.P.M. S.R.L.", il servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati, per il prossimo biennio

2026-2028, ovvero per la durata contrattuale di mesi 24, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, previa approvazione della suddetta procedura Sintel n. 216648190, "c.i.g." n. BB061DF8DD, secondo le condizioni contrattuali previste dall'allegato Capitolato d'oneri;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 117 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva, tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio;

4) DI DARE ATTO che nessun onere di spesa sarà a carico dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio in questione, come meglio specificato in premessa e nel citato capitolato;

5) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, precisando che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni contabili di spesa al bilancio comunale, ai sensi dell'art. 183 del medesimo D.Lgs n. 267/2000;

6) DI ATTESTARE, in relazione alla adozione del presente provvedimento, il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 6 aprile 2013, n. 62 ed in particolare, l'insussistenza di conflitti di interesse in capo allo scrivente, firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice, oltre che dell'art. 6 bis della legge 241/1990, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di Comportamento del Comune di Malnate.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**